

stori dei parchi regionali ed alle Comunità montane per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di tartufi» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50 milioni;

b) il capitolo 3.2.13.2.2309 «Contributi alle Province, ai consorzi comprensoriali di Lecco e Lodi, agli enti gestori dei parchi regionali e alle Comunità montane per la realizzazione di programmi di recupero e di miglioramento ambientale e forestale in materia di tartufi» per memoria.

Art. 21
(Disposizioni transitorie)

1. I tesserini rilasciati dai servizi provinciali agricoltura foreste e alimentazione ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 21962 dell'8 luglio 1987 sono validi fino al 31 dicembre 1989.

2. I servizi provinciali agricoltura foreste e alimentazione, nelle more dell'organizzazione delle prove d'esame, possono rilasciare, con le modalità previste dalla deliberazione della Giunta Regionale di cui al precedente comma, tesserini provvisori a coloro i quali sono già in possesso, alla data di approvazione della presente Legge, del tesserino rilasciato dall'autorità competente ai sensi della legislazione vigente anteriormente all'entrata in vigore della Legge 16 dicembre 1985, n. 752.

3. I tesserini provvisori di cui al precedente comma sono validi fino al 31 dicembre 1989.

La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione lombarda.

Milano, 8 luglio 1989

Giuseppe Giovenzana

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 31 maggio 1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 29 giugno 1989 prot. n. 22402/1517).

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1989, n. 25

Distacco del territorio denominato «Balossina» dal Comune di Mezzana Bigli e relativa aggregazione al Comune di Sannazzaro de' Burgondi in Provincia di Pavia

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente Legge Regionale:

Art. 1

1. È aggregata al Comune di Sannazzaro de' Burgondi, in Provincia di Pavia, la porzione di territorio del Comune di Mezzana Bigli denominata «Balossina» identificata secondo le delimitazioni risultanti dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva allegate alla presente Legge, della quale fanno parte integrante e sostanziale.

Art. 2

1. Ai fini della consultazione delle popolazioni interessate, la presente Legge è adottata in conformità a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della L.R. 2 dicembre 1973, n. 52 «Norme sulle circoscrizioni comunali» e dall'art. 25 della L.R. 28 aprile 1983, n. 34 «Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione L.R. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni», nonché dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. IV/1023 del 28 aprile 1988.

Art. 3

1. La Provincia di Pavia provvederà, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 12 dicembre 1973, n. 52, a regolare i rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni dei Comuni di Mezzana Bigli e Sannazzaro de' Burgondi.

Art. 4

1. Le amministrazioni comunali di Mezzana Bigli e Sannazzaro de' Burgondi provvederanno a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei rispettivi Comuni, estendendo la pianificazione alle nuove aree ammesse.

Art. 5

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla Provincia, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente art. 3, si provvederà con atto deliberativo della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 12 dicembre 1973, n. 52.

2. Al finanziamento dell'onere relativo alle spese di cui al precedente primo comma, si provvede mediante l'impiego delle somme stanziare al capitolo 1.1.4.1.360 «Spese per l'espletamento dei referendum popolari», iscritto fra le spese obbligatorie dei singoli bilanci di competenza.

La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione lombarda.

Milano, 8 luglio 1989

Giuseppe Giovenzana

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 31 maggio 1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 29 giugno 1989 prot. n. 20402/1518).



Allegato

Relazione descrittiva

Il territorio denominato Balossina, censito al foglio n. 28 — mappali dall'1 al 32 compreso — del catasto terreni del Comune di Mezzana Bigli, si individua in un'area di circa 60 ettari, completamente circoscritta dal territorio del Comune di Sannazzaro de' Burgondi, posta ai piedi del terrazzo naturale del fiume Po, con formazione geometrica costituita da un arco sulla delimitazione che segue l'andamento del colatore Agognetta e con linea retta congiungente l'arco stesso con i vertici rispettivi sulla direttrice nord verso la Regione San Giuseppe e sud nel Comprensorio che punta sulla Cascina Isolone.

(segue planimetria)

Legge Regionale 8 luglio 1989, n. 25

**DISTACCO DEL TERRITORIO DENOMINATO «BALOSSINA»
DAL COMUNE DI MEZZANA BIGLI
E RELATIVA AGGREGAZIONE
AL COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
IN PROVINCIA DI PAVIA**

PLANIMETRIA 1:10.000

LEGENDA

**DELIMITAZIONE DELLA PERIMETRAZIONE
DEL TERRITORIO DA ANNETTERE**

